



*Prefettura – UTG di Cosenza*  
*Ufficio Elettorale Provinciale*

Prot. n.2016/Elett.

Cosenza 28 aprile 2016

AI SINDACI E COMMISSARI STRAORDINARI DEI COMUNI DI

AI SEGRETARI COMUNALI DEI COMUNI DI

AI SIGG RESPONSABILI DEGLI UFFICI ELETTORALI DEI COMUNI DI

Aieta - Albidona - Altilia - Amendolara - Belmonte Calabro - Calopezzati - Cariati  
- Casole Bruzio - Cassano Jonio - Cerisano - Cleto - Cosenza - Falconara  
Albanese Francavilla Marittima - Fuscaldo - Guardia P.se - Lago - Laino Borgo -  
Lappano Mangone - Marano Principato - Pietrafitta Roggiano Gravina - Rogliano  
- Rossano - Rovito - San Cosmo Albanese - San Demetrio Corone - San Lorenzo  
Bellizzi - San Nicola Arcella - San Pietro in Amantea - Sangineto - Sant'Agata  
D'esarò Scala Coeli - Scalea - Spezzano della Sila - Zumpano

**LORO SEDI**

AI SIGG. PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI  
ELETTORALI CIRCONDARIALI

**LORO SEDI**

AL SIG. QUESTORE DI

**COSENZA**

AL SIG. COMANDANTE PROV.LE DEI CARABINIERI DI

**COSENZA**

AL SIG. COMANDANTE PROV.LE DELLE GUARDIA DI FINANZA DI

**COSENZA**

E, P.C. ALL'AMMINISTRAZIONE PROV.LE

**COSENZA**

AI PARTITI, MOVIMENTI E GRUPPI POLITICI

**LORO SEDI**

**OGGETTO:** Turno ordinario di elezioni amministrative di domenica 5 giugno 2016,  
con eventuale turno di ballottaggio domenica 19 giugno 2016.  
Propaganda elettorale e comunicazione politica.

In vista delle consultazioni elettorali indicate in oggetto, si richiamano di  
seguito i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di  
propaganda elettorale e comunicazione politica.



*Prefettura – UTG di Cosenza*  
*Ufficio Elettorale Provinciale*

*Sommario*

- 1) Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione.*
- 2) Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale.*
- 3) Inizio della propaganda elettorale; divieto di alcune forme di propaganda.*
- 4) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili.*
- 5) Concomitanza delle manifestazioni di propaganda elettorale con la ricorrenza del 2 giugno.*
- 6) Uso di locali comunali.*
- 7) Agevolazioni fiscali.*
- 8) Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale. Provvedimenti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.*
- 9) Introduzione di limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali.*
- 10) Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici.*
- 11) Inizio del divieto di propaganda.*

\* \* \*

**1. Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione**

Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 ("Disposizioni per la parità d'accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"), a far data dalla convocazione dei comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto "**è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione** ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".

Trova altresì applicazione, nelle elezioni comunali, l'articolo 29, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81 ("Elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale"), ai sensi del quale "**è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere**, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa".



*Prefettura – UTG di Cosenza*  
*Ufficio Elettorale Provinciale*

Al riguardo, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 79 del 9 marzo-7 aprile 2016, nel ritenere infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 29, comma 5, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in relazione al successivo comma 6, ha ritenuto tuttora vigente - pur dopo l'entrata in vigore della legge n. 28 del 2000 - la stessa disposizione e la correlata sanzione di carattere penale prevista dal comma 5 dello stesso articolo in caso di violazione del divieto.

Infatti, l'articolo 29, commi 5 e 6, delinea una fattispecie diversa da quella disciplinata all'articolo 9, comma 1, della legge n. 28 del 2000, in quanto diverse ne sono le finalità, l'ambito di applicazione e i soggetti destinatari.

In particolare il divieto di cui all'articolo 9 della legge n. 28/2000 è direttamente destinato alle "amministrazioni pubbliche" intese come enti e organi e non già come i singoli soggetti che ne esercitano le funzioni, e "mira ad evitare che la comunicazione istituzionale delle amministrazioni venga piegata ad obiettivi elettorali, promuovendo l'immagine dell'ente, dei suoi componenti o di determinati attori politici, in violazione degli obblighi di neutralità politica degli apparati amministrativi (art. 97 Cost), della necessaria parità di condizione fra i candidati alle elezioni e della libertà di voto degli elettori (art. 48 Cost)". "

"La fattispecie contenuta nell'art. 29, comma 6, della legge n. 81 del 1993, che contiene il divieto assistito dalla sanzione penale, è invece riferita alla propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente all'attività istituzionale delle amministrazioni. Tale fattispecie riguarda condotte ulteriori e diverse da quelle poste in essere nello svolgimento delle funzioni istituzionali dell'amministrazione...".

Il suddetto divieto "per il principio della personalità della responsabilità penale non può che indirizzarsi direttamente ai soggetti titolari di cariche pubbliche a livello locale."

La non sovrapposibilità tra le due fattispecie, inoltre, si fonda anche sul diverso arco temporale di efficacia dei due divieti che non coincide necessariamente, poiché mentre l'art. 29, comma 6, della legge n. 81/1993 circoscrive il divieto all'intervallo fra i trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e la conclusione di questa, l'art. 9, comma 1, della legge n. 28 del 2000, lo fa decorrere dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino alla chiusura delle operazioni di voto.

**2. Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale (legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni)**

Si richiama l'attenzione sulle modifiche apportate alla legge 4 aprile 1956, n. 212, con l'articolo 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014). Tali modifiche, in un'ottica di contenimento della spesa pubblica, oltre a disporre l'eliminazione della propaganda indiretta, hanno anche determinato una riduzione degli spazi della propaganda diretta (cfr. circolare della Direzione centrale Servizi elettorali del Ministero dell'Interno n. 4/2014 che si allega).



*Prefettura – UTG di Cosenza*  
*Ufficio Elettorale Provinciale*

Ciò premesso, le giunte comunali, **dal 33° al 31°** giorno antecedente quello della votazione (**da martedì 3 maggio a giovedì 5 maggio 2016**), dovranno stabilire e delimitare – in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti e distintamente per ciascuna elezione che avrà luogo nella stessa data - gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati.

In particolare, le giunte dovranno provvedere all'assegnazione di sezioni dei predetti spazi alle liste di candidati partecipanti alle consultazioni entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione delle candidature.

Affinché i comuni siano posti in grado di assegnare gli spazi, gli organi preposti all'esame delle candidature (commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali) dovranno dare immediata comunicazione delle proprie determinazioni, oltre che a questa Prefettura-U.T.G. competente, anche ai sindaci/Commissari dei comuni stessi.

**3. Inizio della propaganda elettorale; divieto di alcune forme di propaganda (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130)**

**Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 6 maggio 2016, sono vietati:**

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- la propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

**4. Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili (art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130)**

Nel medesimo periodo, e quindi da **venerdì 6 maggio 2016**, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge n. 130/75.

Si rammenta al riguardo che, in forza dell'art. 59, comma 4, del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (come sostituito dall'art. 49 del d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610), tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco/Commissario o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

**5. Concomitanza delle manifestazioni di propaganda elettorale con la ricorrenza del 2 giugno**

Si rappresenta che le manifestazioni indette per la ricorrenza della Festa della Repubblica del 2 giugno - ricadente nel periodo dello svolgimento della



*Prefettura – UTG di Cosenza*  
*Ufficio Elettorale Provinciale*

campagna elettorale per le consultazioni in oggetto – purché attinenti esclusivamente ai temi inerenti alla ricorrenza medesima, non costituiscono forme di propaganda elettorale. Conseguentemente i relativi manifesti vanno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati a detta propaganda.

**6. *Uso di locali comunali (artt. 19, comma 1, e 20, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515)***

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nelle competizioni elettorali, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti.

**7. *Agevolazioni fiscali (artt. 18 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515)***

Nei 90 giorni precedenti le elezioni, per il materiale tipografico, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati, si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.

**8. *Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale. Provvedimenti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (legge 22 febbraio 2000, n. 28).***

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di parità di accesso ai mezzi d'informazione e di comunicazione politica.

In particolare, si segnala che nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016 è stato pubblicato il provvedimento in data 13 aprile 2016 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante: "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali 2016". Inoltre, nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2016 è stata pubblicata la delibera in data 19 aprile 2016 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, recante: "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali fissate per il giorno 5 giugno 2016".



*Prefettura – UTG di Cosenza*  
*Ufficio Elettorale Provinciale*

**9. Introduzione dei limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali (art. 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96)**

Si richiama l'attenzione delle forze politiche sull'articolo 13 della legge n. 96/12 che, con riferimento alle elezioni comunali, ha introdotto, **per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, limiti massimi di spesa per la campagna elettorale** di ciascun candidato alla carica di sindaco, di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale e di ciascun partito, movimento o lista che partecipa alle elezioni.

Il medesimo articolo ha disposto, per le elezioni dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l'applicazione di alcune disposizioni contenute nella legge 10 dicembre 1993, n. 515, come da ultimo modificate dalla medesima legge n. 96/2012, riguardanti, tra l'altro, il regime di pubblicità e controllo delle spese elettorali, **la nomina del mandatario elettorale** e il sistema sanzionatorio per le violazioni dei limiti di spesa e per il mancato deposito dei consuntivi da parte dei partiti, movimenti politici e liste.

**10. Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici (art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28)**

**Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione e quindi a partire da sabato 21 maggio 2016** sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato - ai sensi dell'art. 8 della legge n. 28/2000 - rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di tali istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

Ciò premesso, si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (vale a dire dopo le ore 23 di domenica 5 giugno 2016), purché in ogni caso non venga turbato il regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio.



*Prefettura – UTG di Cosenza*  
*Ufficio Elettorale Provinciale*

**11. Inizio del divieto di propaganda (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212)**

**Dal giorno antecedente quello della votazione, quindi da sabato 4 giugno 2016**, e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, nel giorno destinato alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

I sigg. Sindaci/Commissari vorranno dare immediata notizia di quanto sopra ai rappresentanti dei partiti e movimenti politici nonché agli organi di stampa ed alle emittenti radiotelevisive locali, per i profili di rispettiva competenza o interesse, raccomandando la piena osservanza delle relative prescrizioni e vigilando sulla corretta e tempestiva attuazione delle medesime.

Il Dirigente dell'Ufficio Elettorale Prov.le

Viceprefetto

Pezzone



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale Servizi Elettorali  
Prot. Uscita del 16/01/2014  
Numero: 0000151  
Classifica:



Circolare n.4/2014

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE  
PROVINCE AUTONOME DI

TRENTO E BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA  
VALLE D'AOSTA - SERVIZI DI PREFETTURA

AOSTA

**OGGETTO:** Legge di stabilità 2014. Modifiche legislative in materia di procedimenti elettorali.

Come è noto, nel supplemento ordinario n. 87/L della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013 - Serie Generale, è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" che, fra l'altro, ha introdotto alcune rilevanti modifiche in materia di procedimenti elettorali.

Tali disposizioni (articolo 1, dal comma 398 al comma 401), intese a realizzare una minore spesa in occasione di ogni consultazione elettorale e referendaria, possono così preliminarmente sintetizzarsi:

- drastica diminuzione delle risorse destinate al fondo statale per le spese elettorali;
- riduzione da due ad un solo giorno della durata delle operazioni di voto per le consultazioni elettorali e referendarie;
- prolungamento dell'orario di votazione della domenica, che viene fissato dalle ore 7 alle ore 23, al fine di contenere il fenomeno delle file nelle ore serali, possibili al rientro del fine settimana primaverile o estivo;
- totale soppressione della propaganda elettorale indiretta per affissione nei tabelloni precedentemente destinati ai cd. fiancheggiatori;
- consistente diminuzione degli spazi destinati alla propaganda diretta tramite affissioni;
- nomina dei presidenti di seggio presso sezioni del comune di residenza degli stessi, con risparmio delle spese di missione;



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

- diminuzione di taluni orari obbligatori di apertura pomeridiana degli uffici elettorali comunali, con conseguente riduzione del tetto orario di lavoro straordinario liquidabile per il personale comunale;
- previsione della modifica dei modelli di scheda elettorale per le elezioni comunali tramite un decreto del Ministro dell'interno, al fine di evitare la stampa di schede troppo grandi e costose;
- altre misure finalizzate al contenimento delle spese da rimborsare ai comuni.

Venendo ora alle singole disposizioni, si rappresenta che il comma 398 dell'articolo 1 della citata legge di stabilità n. 147/2013, relativamente alle spese per le consultazioni elettorali, dispone, a decorrere dall'anno 2014, la riduzione di 100 milioni di euro delle risorse destinate allo stanziamento dell'apposito "Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum".

Il comma 399 dello stesso articolo ha disposto che, sempre a decorrere dal 2014, le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie, disciplinate da legge statale, avvengano nella sola giornata di domenica dalle ore 7 alle ore 23.

Conseguentemente sono da ritenersi implicitamente abrogate le norme del testo unico per la elezione della Camera dei deputati, per l'elezione del Senato della Repubblica e per l'elezione degli organi delle amministrazioni locali che fanno riferimento ai tempi della votazione su due giorni ed all'orario di chiusura alle ore 22 della domenica.

Con l'occasione, disponendo espressamente la votazione in un solo giorno in tutte le consultazioni, è stato infatti previsto il prolungamento di un'ora dell'orario di votazione (dalle ore 22 alle ore 23), al fine di contenere il fenomeno delle possibili file nelle ore serali al rientro del fine settimana primaverile o estivo.

Sono state anche espressamente modificate le norme che (presupponendo il lunedì di votazione) prevedono per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica il completamento delle operazioni di scrutinio entro le ore 14 del martedì, sostituendole con la previsione, avente carattere sollecitatorio, del termine delle ore 14 del lunedì successivo a quello della votazione.

Inoltre, con il medesimo comma, sempre per l'esigenza di adeguamento all'unica giornata di votazione, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con le regionali ed amministrative, lo scrutinio per queste ultime consultazioni, a modifica



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

dell'articolo 2, primo comma, lettera c) del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito dalla legge n. 240 del 1976, è anticipato dalle ore 14 del martedì alla stessa ora di lunedì.

Analogamente, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle comunali del Trentino Alto-Adige, ai sensi dell'articolo 5, primo comma, lettera b) dello stesso decreto-legge n. 161/76, lo scrutinio per le elezioni dei consigli comunali è stato fissato al lunedì successivo con inizio alle ore 14 e non più al martedì successivo con inizio alle ore 10.

Anche in caso di abbinamento di elezioni regionali ed amministrative, dopo lo scrutinio per le elezioni regionali, il termine previsto dall'articolo 20, secondo comma, lettere b) e c), della legge n. 108/68 per lo scrutinio amministrativo è opportunamente modificato dalle attuali ore 8 del martedì alle ore 14 del lunedì, con termine dello scrutinio di cui alla medesima lettera c), che, a seconda del numero delle elezioni, è anticipato dalle attuali ore 16 e ore 20 del martedì alle ore 24 del lunedì e alle ore 10 del martedì.

Sempre al fine di assicurare il contenimento delle spese per l'organizzazione e lo svolgimento delle consultazioni elettorali, al successivo comma 400 vengono individuate le seguenti altre misure:

La lettera a) modifica le disposizioni di cui all'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevedendo una cadenza triennale, anziché annuale, del decreto interministeriale che fissa la misura massima del finanziamento delle spese a carico dello Stato per lo svolgimento delle consultazioni. Ciò al fine di semplificare la procedura di adozione del predetto provvedimento e consentire una tempestiva ripartizione e comunicazione ai comuni delle risorse assegnate.

La lettera b) introduce un nuovo comma all'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, disponendo che l'importo massimo da rimborsare a ciascun comune, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, è stabilito con apposito decreto di questo Ministero, nei limiti delle assegnazioni di bilancio effettuate dal Ministero dell'economia e finanze, mediante distinti parametri per sezione e per elettore. Detti parametri saranno calcolati nella misura del 40% per sezione e del 60% per elettore del totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a 3 sezioni elettorali, le predette quote sono maggiorate del 40%. Tale disposizione è finalizzata ad assicurare il contenimento delle spese statali da rimborsare ai comuni, nei limiti delle risorse a tal fine assegnate.



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

La lettera c) ha abrogato l'articolo 5 della legge 16 aprile 2002, n. 62.

Di conseguenza, in presenza di consultazioni amministrative, lo Stato non sarà più tenuto a rimborsare la quota parte delle spese derivanti dall'adeguamento degli onorari spettanti ai componenti dei seggi (art.3, della legge n. 62 del 2002) e della spesa per l'eventuale acquisto di cabine elettorali, i cui oneri restano, quindi, a carico dell'Amministrazione interessata alla consultazione.

La lettera d) modifica l'articolo 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, disciplinando la durata del periodo elettorale "utile" ai fini del lavoro straordinario comunale, il limite di spesa del lavoro straordinario dei dipendenti comunali, nonché il termine per la presentazione dei rendiconti da parte dei comuni delle spese anticipate per conto dello Stato.

In particolare, la modificazione disposta dal numero 1 della lettera d), pone il limite medio di spesa per lo svolgimento del lavoro straordinario dei dipendenti comunali riducendolo a 40 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili per il periodo intercorrente dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni (periodo in cui hanno generalmente inizio le operazioni di revisione straordinaria delle liste) al quinto giorno successivo alla stessa data.

La modifica apportata dal numero 2 della medesima lettera d) riguarda l'aggiornamento della tipologia del provvedimento autorizzativo allo svolgimento del lavoro straordinario dei dipendenti comunali, che dovrà essere disposto con "determinazione da adottare preventivamente", anziché con deliberazione di giunta, nonché la soppressione delle parole "per il periodo già decorso". Tale nuova formulazione, nella sostanza, nulla cambia agli effetti dell'autorizzazione al lavoro straordinario dei dipendenti comunali, che dovrà continuare ad essere adottata preventivamente all'effettivo svolgimento delle prestazioni e, comunque, nei limiti temporali rideterminati come dal precedente punto 1.

La modifica disposta dal successivo punto n. 3, interessa il termine di presentazione dei rendiconti da parte dei comuni delle spese anticipate per conto dello Stato. Detta modifica riduce il termine perentorio di presentazione dei predetti rendiconti a quattro mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso.

Per assicurare l'attuazione del principio dell' "election day" anche in caso di annullamento delle elezioni comunali con decisione giurisdizionale passata in giudicato, si è provveduto con la lettera e) del comma 400 a modificare testualmente il secondo comma dell'articolo 85 del d. P. R. 16 maggio 1960, n. 570, con la previsione del rinnovo



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

delle elezioni in occasione del primo turno amministrativo utile ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182 e cioè di quello primaverile ordinario.

La lettera f) dello stesso comma 400 abroga il comma 4 dell'articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, che, per favorire la sottoscrizione delle liste dei candidati, prescriveva ai comuni, in ogni regione dove si svolgono elezioni regionali, l'apertura degli uffici nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste stesse, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì e di otto ore il sabato e la domenica.

La lettera g) prevede - per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o per il loro rinnovo o la consegna dei duplicati - la riduzione del periodo di apertura dell'ufficio elettorale comunale dagli attuali cinque giorni (previsti dall'abrogato art. 9 del d. P. R. n. 299/00) a due giorni antecedenti la consultazione (dalle ore nove alle ore diciotto) e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto, quanto sopra, in considerazione della notevole concentrazione delle richieste solo nei giorni immediatamente antecedenti le votazioni.

La riduzione dell'orario di apertura degli uffici comporterà il risparmio di risorse finanziarie legate all'organizzazione del servizio e al costo della retribuzione del lavoro straordinario.

Sempre per il contenimento delle spese della pubblica amministrazione, la lettera h) dello stesso comma apporta modifiche alla disciplina della propaganda elettorale di cui alla legge 4 aprile 1956, n. 212, semplificando il regime delle affissioni di propaganda elettorale nei periodi elettorali.

A tal fine, si opera il superamento dell'attività di affissioni elettorali negli spazi gratuiti da parte dei soggetti che non partecipano direttamente alla competizione elettorale (cioè della propaganda effettuata dai cosiddetti "fiancheggiatori" come associazioni, circoli, ecc.); tale forma di propaganda, infatti, costituisce una costosa duplicazione di spazi per le affissioni.

Si riducono, inoltre, gli spazi gratuiti di propaganda diretta spettanti alle liste partecipanti alle consultazioni, che attualmente risultano essere di numero troppo elevato.

A seguito delle modificazioni introdotte, il numero degli spazi è ora stabilito, per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione residente, nelle misure seguenti:

- da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;
- da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 5;
- da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 5 e non più di 10;



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

- da 30.001 a 100.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia aventi popolazione inferiore, almeno 10 e non più di 25;
- da 100.001 a 500.000 abitanti: almeno 25 e non più di 50;
- da 500.001 a 1.000.000 abitanti: almeno 33 e non più di 166;
- oltre 1.000.000 di abitanti: almeno 166 e non più di 333.

In tal modo, inoltre, si riducono le incombenze amministrative e le spese a carico delle Amministrazioni comunali, in particolare quelle per il montaggio e smontaggio dei tabelloni e quelle di acquisto di nuovi tabelloni per deterioramento dei precedenti, con conseguenti notevoli economie di spesa.

Al sensi della lettera f) il presidente della Corte d'Appello, ove ciò non sia impossibile (ad esempio in caso di assenza di un numero di residenti nel comune iscritti nell'albo dei presidenti almeno pari al numero dei seggi), nomina all'ufficio di presidente di sezione esclusivamente coloro che siano residenti nel comune in cui è ubicato il relativo ufficio elettorale di sezione.

Tale ultima disposizione trova la sua *ratio* nella necessità di evitare la corresponsione dei trattamenti di missione dovuti, invece, in caso di nomina di presidenti non residenti nel comune ove è allestito il seggio.

La lettera f) prevede la soppressione dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96, che stabilisce l'annotazione in apposito registro della presa in consegna e della restituzione dei telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini (che non possono essere introdotti nelle cabine elettorali).

La *ratio* di tale disposizione è, anche in tal caso, da rinvenire nel risparmio della spesa per la stampa dei registri ma, soprattutto, nello snellimento e nella semplificazione delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione, chiamato a svolgere in una sola giornata tutte le operazioni connesse all'espressione del voto.

La lettera m) prescrive che, con decreto del Ministro dell'Interno, entro il 31 gennaio 2014, siano determinati i nuovi modelli di schede per le elezioni comunali.

Tale disposizione, prevede che, con decreto del Ministro dell'Interno, non avente natura regolamentare, in un'ottica di semplificazione, vengano introdotte soluzioni grafiche più razionali nella collocazione dei contrassegni delle liste comunali, particolarmente utili in caso di un numero rilevante di liste nei comuni sopra 15.000 abitanti; ciò consentirà di evitare eccessivi oneri per la stampa di schede di dimensioni



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

sproporzionate, tali da rendere difficoltosa l'espressione del voto da parte dell'elettore e la apertura e ripiegatura delle schede, con velocizzazione delle operazioni di voto.

In tale ottica, con la stessa lettera m) viene modificato anche l'articolo 72, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevedendo, nella scheda elettorale per l'elezione del sindaco nei comuni sopra 15.000 abitanti, la collocazione dei contrassegni delle liste collegate con il candidato sindaco non più al fianco, ma al di sotto del rettangolo che contiene il nominativo del candidato (utilizzando, quindi, in modo più razionale lo spazio interno alla scheda).

Si invitano le SS.LL. a dare notizia del contenuto della presente circolare ai sindaci, ai segretari comunali, ai presidenti delle Corti d'appello, delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali, nonché agli ufficiali elettorali e alle forze politiche locali vigilando sul suo corretto adempimento.

Si prega di fornire un cortese cenno di assicurazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO  
(Postulazione)